



REGOLAMENTO DIDATTICO DI ATENEO

CONSIGLIO DEGLI STUDENTI	23.01.2013;
SENATO ACCADEMICO	19.03.2013; 16.07.2013
CONSIGLIO AMMINISTRAZIONE	31.01.2013; 25.06.2013
DECRETO RETTORALE	1063/2013 dd. 25.09.2013; 377/2014 dd. 27.03.2014; 1033/2023 dd. 8.11.2023; 1142/2023 dd.
UFFICIO COMPETENTE	Servizio Offerta formativa e qualità della didattica Settore Servizi agli studenti e alla didattica

Data ultimo aggiornamento: 29 novembre 2023 a cura dell'Ufficio Affari general e Trasparenza amministrativa

SOMMARIO

Art. 1 – Definizioni

TITOLO I

CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Art. 2 – Titoli e Corsi di studio

Art. 3 – Ordinamenti didattici dei Corsi di studio di primo e secondo livello

Art. 4 – Regolamenti didattici dei Corsi di studio di primo e secondo livello

Art. 5 – Strutture didattiche

Art. 6 – Compiti didattici dei Consigli di Dipartimento

Art. 7 – Procedimento di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione dei Corsi di studio di primo e secondo livello e di approvazione del Regolamento didattico dei Corsi

Art. 8 – Crediti formativi universitari

Art. 9 – Manifesto degli studi

TITOLO II

TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITA' DIDATTICHE



- Art. 10 – Corsi di laurea
- Art. 11 – Corsi di laurea magistrale
- Art. 12 – Corsi di laurea magistrale a ciclo unico
- Art. 13 – Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA)
- Art. 14 – Corsi di specializzazione
- Art. 15 – Dottorati ricerca
- Art. 16 – Master universitari
- Art. 17 – Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente
- Art. 18 – Calendario didattico
- Art. 19 – Tipologia e articolazione degli insegnamenti
- Art. 20 – Esami e verifiche del profitto
- Art. 21 – Compiti didattici e valutazione delle attività didattiche
- Art. 22 – Servizi didattici integrativi dell'Ateneo
- Art. 23 – Orientamento in entrata, in itinere e in uscita
- Art. 24 – Promozione e pubblicità dell'offerta didattica
- Art. 25 – Prove finale e conseguimento dei titoli di studio

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

- Art. 26 – Immatricolazioni e iscrizioni
- Art. 27 – Iscrizioni a tempo parziale
- Art. 28 – Certificazioni
- Art. 29 – Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero
- Art. 30 – Tutela dei diritti degli studenti



**UNIVERSITÀ
DEGLI STUDI
DI TRIESTE**

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Art. 31 – Efficacia

Art. 32 – Norme finali



Articolo 1 - Definizioni

1. Ai sensi del presente Regolamento si intende:
- a) per Regolamento generale sull'autonomia di seguito denominato RAU, il Regolamento recante norme concernenti l'Autonomia didattica degli Atenei di cui al D.M. del 3 novembre 1999, n. 509, così come modificato dal D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270;
 - b) per Corsi di studio, i Corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master universitario;
 - c) per titoli di studio, la Laurea, Laurea magistrale, il Diploma di specializzazione, il Dottorato di ricerca e il Master, rilasciati al termine dei corrispondenti corsi di studio;
 - d) per Decreti ministeriali, i Decreti emanati ai sensi e secondo le procedure di cui all'articolo 17, comma 95, della legge del 15 maggio 1997, n. 127 e successive modifiche, e recanti la definizione delle Classi di appartenenza dei Corsi di studio, dei relativi obiettivi formativi qualificanti, delle attività formative indispensabili per conseguirli e del numero minimo di crediti per attività formativa e per ambito disciplinare;
 - e) per Classi di appartenenza dei Corsi di studio (o più brevemente Classi di Corsi di studio), l'insieme dei Corsi di studio, comunque denominati, determinate dai Decreti ministeriali;
 - f) per Ordinamenti didattici dei corsi di studio, l'insieme delle norme che regolano i curricula di un corso di studio;
 - g) per Regolamenti didattici dei Corsi di studio i Regolamenti di cui all'articolo 11, comma 2, della legge del 19 novembre 1990, n. 341, nonché all'articolo 12 del D.M. del 22 ottobre 2004, n. 270, che specificano gli aspetti organizzativi del corso di studio, come previsto nell'articolo 4;
 - h) per settori scientifico-disciplinari, i raggruppamenti di discipline di cui al D.M. del 4 ottobre 2000, e successive modifiche;
 - i) per ambito disciplinare, un insieme di settori scientifico-disciplinari culturalmente e professionalmente affini, definito dai Decreti ministeriali di cui alla lett. d);
 - j) per credito formativo universitario, la misura del volume di lavoro di apprendimento, compreso lo studio individuale, richiesto ad uno studente in possesso di adeguata preparazione iniziale per l'acquisizione di conoscenze ed abilità nelle attività formative previste dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, come specificato dall'articolo 8;
 - k) per obiettivi formativi, l'insieme di conoscenze e abilità che caratterizzano il profilo culturale e professionale al conseguimento delle quali il Corso di studio è finalizzato, come precisati dai Decreti ministeriali di cui alla lett. d);
 - l) per attività formativa, ogni attività organizzata o prevista dalle Università al fine di assicurare la formazione culturale e professionale degli studenti, con riferimento ai corsi di insegnamento, ai seminari, alle esercitazioni pratiche o di laboratorio, alle attività didattiche a piccoli gruppi, al tutorato, all'orientamento, ai tirocini, ai progetti, alle tesi, alle attività di studio individuale e di autoapprendimento;
 - m) per curriculum, l'insieme delle attività formative universitarie ed extrauniversitarie specificate nel Regolamento didattico del Corso di studio al fine del conseguimento del relativo titolo.

TITOLO I

CORSI DI STUDIO E STRUTTURE DIDATTICHE

Articolo 2 - Titoli e corsi di studio

1. L'Ateneo rilascia titoli di studio di primo livello o Laurea, di secondo livello o Laurea magistrale, nonché Diplomi di specializzazione, Dottorati di ricerca e Master universitari, conseguiti al termine rispettivamente, dei corsi di laurea, di laurea magistrale, di specializzazione, di dottorato di ricerca e di master universitario.
2. I titoli di studio rilasciati dall'Ateneo al termine di Corsi di studio appartenenti alla stessa Classe hanno identico valore legale. Essi contengono l'indicazione della Classe di appartenenza e la



denominazione del corrispondente Corso di studio. Sono corredati dal Supplemento del diploma di cui all'articolo 28, comma 2.

3. Il conseguimento dei titoli di studio avviene secondo le modalità previste dalle Leggi e dai Decreti ministeriali in vigore e viene disciplinato dall'articolo 25 del presente Regolamento.
4. Tipologia, durata, numero dei crediti necessari e criteri generali per l'organizzazione strutturale dei diversi Corsi di studio sono disciplinati dal RAU e successive modifiche, dal presente Regolamento e dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio, autonomamente approvati dall'Ateneo, in conformità con le disposizioni delle Leggi e dei Decreti ministeriali in vigore.
5. La verifica delle conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di studio, l'elenco degli insegnamenti e delle altre attività formative, le modalità di conseguimento dei crediti nell'ambito dei diversi curricula, nonché le forme di verifica periodica dei crediti acquisiti sono fissate nei Regolamenti didattici dei Corsi di studio stessi.
6. Sulla base di apposite convenzioni, l'Ateneo può rilasciare i titoli di cui al presente articolo anche congiuntamente con altri Atenei italiani e esteri. Anche in deroga al comma 4 del presente articolo, nel caso di convenzioni con Atenei esteri (o ad essi assimilabili), la durata dei Corsi di studio, se previsto da specifiche disposizioni di legge, può essere variamente determinata.
7. L'Ateneo può attivare, ai sensi delle Leggi in vigore, servizi didattici propedeutici o integrativi finalizzati al completamento della formazione richiesta dai Corsi di studio.

Articolo 3 - Ordinamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

1. Gli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio istituiti dall'Ateneo sono redatti in conformità al RAU (articolo 10 e articolo 11, comma 3) e ai Decreti ministeriali, e sono parte integrante del presente regolamento.
2. Negli ordinamenti didattici dei Corsi di studio vengono specificati in particolare gli obiettivi formativi in termini di risultati di apprendimento attesi, con riferimento al sistema dei descrittori adottato in sede europea, e vengono individuati gli sbocchi professionali anche con riferimento alle attività classificate dall'ISTAT (articolo 3, comma 7 di entrambi i Decreti ministeriali del 16 marzo 2007).
3. Gli ordinamenti didattici dei corsi di studio possono prevedere negli ambiti relativi alle attività di base e/o caratterizzanti, insegnamenti o altre attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari ulteriori rispetto a quelli previsti dalle tabelle di definizione della classe di appartenenza, nel rispetto degli obiettivi formativi della classe e nella misura prevista dalla normativa vigente, riservando in ogni caso alle attività formative afferenti a settori scientifico-disciplinari previsti dalle tabelle almeno il 40 per cento o il 30 per cento, rispettivamente, dei crediti necessari per conseguire il titolo di studio.

Articolo 4 - Regolamenti didattici dei corsi di studio di primo e secondo livello

1. Il Regolamento didattico di un Corso di studio viene redatto in conformità all'articolo 12 del RAU ed al relativo ordinamento didattico e ne specifica gli aspetti organizzativi.
Il Regolamento è approvato ai sensi dell'articolo 7 e viene reso disponibile sul sito web del Corso nella versione vigente.
2. Il Regolamento didattico di ciascun Corso di studio disciplina in particolare:
 - a) l'elenco degli insegnamenti (con indicazione dei settori scientifico-disciplinari di riferimento), suddivisi per anno di corso, e delle eventuali articolazioni in moduli nonché delle altre attività formative;
 - b) le modalità di svolgimento delle eventuali attività di laboratorio, pratiche e di tirocinio;
 - c) gli obiettivi formativi specifici, i crediti e le eventuali propedeuticità di ogni insegnamento e di ogni altra attività formativa suddivise per anno di corso;



- d) i curricula offerti agli studenti e le regole di presentazione, ove necessario, dei piani di studio individuali;
 - e) le disposizioni sugli eventuali obblighi di frequenza e/o le eventuali modalità organizzative di attività sostitutive della frequenza obbligatoria per studenti lavoratori e/o disabili, con eventuale previsione di supporti formativi integrativi a distanza per studenti non frequentanti o non impegnati a tempo pieno;
 - f) i requisiti di ammissione e le relative modalità di verifica al Corso di studio e le eventuali disposizioni relative ad attività formative propedeutiche e integrative istituite allo scopo di consentire l'assolvimento del debito formativo;
 - g) la tipologia e le modalità formali che regolano la prova finale per il conseguimento del titolo di studio;
 - h) le modalità di verifica della conoscenza della lingua straniera con riferimento ai livelli richiesti per ogni lingua.
3. È possibile conseguire il titolo secondo un piano di studi individuale comprendente anche attività formative diverse da quelle previste dal regolamento didattico, purché in coerenza con l'ordinamento didattico del corso di studi dell'anno accademico di immatricolazione.

Articolo 5 - Strutture didattiche

1. Le strutture didattiche dell'Ateneo sono i Dipartimenti e i Consigli dei Corsi di studio, ove istituiti. I Consigli di Dipartimento designano un coordinatore di Corso di studio quando i Consigli di Corso di studio non siano istituiti. I Dipartimenti possono proporre l'istituzione e la partecipazione a Scuole interdipartimentali ai sensi dell'articolo 33 Statuto e nel rispetto del Regolamento Generale di Ateneo.
2. Presso ogni Dipartimento è istituita una Commissione paritetica docenti-studenti; le modalità di istituzione, la composizione e le funzioni sono stabilite dallo Statuto e dal Regolamento Generale di Ateneo.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio possono prevedere l'istituzione di organi ristretti, senza potere deliberante, ai quali le strutture sovra-ordinate possono demandare lo svolgimento di particolari funzioni.

Articolo 6 - Compiti didattici dei consigli di dipartimento

1. I Consigli di Dipartimento assicurano il coordinamento e la coerenza degli obiettivi formativi di tutte le attività didattiche, di tutorato e di orientamento promosse dai Dipartimenti medesimi e dalle Strutture didattiche attivate al loro interno.
2. I Consigli di Dipartimento in particolare:
 - a) formulano la proposta di attivazione, modifica e soppressione dei Corsi di studio, previo parere della Commissione paritetica docenti-studenti;
 - b) deliberano in merito a eventuali ipotesi di limitazione del numero massimo di iscrizioni ai Corsi di studio, ove per legge previsto;
 - c) deliberano l'attivazione degli insegnamenti dei Corsi di studio;
 - d) assegnano ai docenti i compiti didattici e approvano la programmazione dei loro impegni didattici e organizzativi;
 - e) deliberano su affidamenti, supplenze e conferimenti di incarichi di insegnamento;
 - f) approvano il calendario della didattica;
 - g) organizzano e coordinano i piani di studio e le attività didattiche dei corsi di studio;
 - h) deliberano in materia di riconoscimento dei curriculum didattici sostenuti dagli studenti presso altre università italiane e straniere, nell'ambito di programmi di mobilità studentesca, nonché il riconoscimento dei titoli conseguiti presso le medesime università;



- i) deliberano l'istituzione e la soppressione dei Consigli di Corso di studio e designano un coordinatore del Corso di studio, quando i Consigli non siano istituiti;
 - j) esercitano le competenze del Consiglio di Corso di studio, quando nel Dipartimento sia attivato un solo Corso di studio;
 - k) valutano le attività formative del Dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo;
 - l) propongono l'attivazione e la partecipazione a Corsi di dottorato di ricerca, l'istituzione e la partecipazione a Scuole di dottorato e a Scuole di specializzazione, anche in concorso con altri Dipartimenti dell'Università o di altri Atenei, promuovendo e organizzando le relative attività;
 - m) formulano la proposta di istituzione di Scuole interdipartimentali e deliberano la partecipazione alle medesime;
 - n) organizzano i servizi e le attività di orientamento e tutorato, in collaborazione con i competenti servizi centrali di Ateneo.
3. I Consigli di Dipartimento possono delegare le funzioni di cui alle lettere f), h) e n) del comma precedente ai Consigli di Corso di studio, ove istituiti.

Articolo 7 - Procedimento di istituzione, attivazione, disattivazione e soppressione dei corsi di studio di primo e secondo livello e di approvazione del regolamento didattico dei corsi

1. Le proposte di istituzione, modifica, attivazione, disattivazione e soppressione di un Corso di studio sono deliberate dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento interessati. Le proposte devono essere adeguatamente motivate.
2. La proposta di istituzione dà atto della consultazione con le organizzazioni rappresentative nel mondo della produzione, dei servizi e delle professioni, con particolare riferimento alla valutazione dei fabbisogni formativi e degli sbocchi professionali, nonché del parere del Comitato regionale di coordinamento, e contiene in allegato l'Ordinamento didattico del Corso. Qualora l'Ordinamento didattico di un Corso di studio soddisfi i requisiti di due Classi differenti, possono essere istituiti Corsi di studio come appartenenti ad ambedue le Classi.
3. La proposta di attivazione è formulata nel rispetto dei requisiti strutturali, organizzativi e di qualificazione dei docenti e dei termini stabiliti con Decreto ministeriale, nonché in coerenza con il sistema di accreditamento dell'offerta formativa definito dalla normativa vigente e dalle linee di indirizzo ministeriali.
4. La proposta di attivazione comprende il Regolamento didattico del Corso di studio. Il Regolamento didattico del Corso è adottato dal Consiglio o dai Consigli di Dipartimento interessati, previo parere delle competenti Commissioni paritetiche docenti – studenti, ai sensi dell'articolo 30, comma 2, lettera d), Statuto. Le disposizioni del Regolamento concernenti la coerenza tra i crediti assegnati alle attività formative e gli specifici obiettivi formativi programmati richiedono il parere favorevole delle Commissioni paritetiche. Qualora il parere non sia favorevole, nella deliberazione di adozione del Regolamento il Consiglio o i Consigli dei Dipartimenti interessati motivano in merito; la questione è sottoposta al Senato Accademico in sede di approvazione del Regolamento.
5. Le proposte di istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di un Corso di studio sono sottoposte al parere delle Scuole interdipartimentali interessate, ove istituite, e del Senato Accademico, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b) e articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto. Le proposte di istituzione e attivazione sono sottoposte altresì al parere del Nucleo di valutazione di Ateneo. In sede di parere, in conformità all'articolo 31 Statuto, il Nucleo di valutazione e il Senato Accademico si esprimono anche, per i corsi dipartimentali, sull'individuazione del Dipartimento unità principale del Corso di studio, dei Dipartimenti associati e dei Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il Corso di studio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), Statuto; per i Corsi interdipartimentali, sull'individuazione del Dipartimento di gestione.



6. L'istituzione, attivazione, modifica, disattivazione e soppressione di un Corso di studio è approvata dal Consiglio di Amministrazione, ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto.
7. Ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera o) e articolo 12, comma 2, lettera n), Statuto, contestualmente all'approvazione dell'attivazione, il Consiglio di Amministrazione esprime parere favorevole sull'allegato Regolamento didattico del Corso. Il Regolamento è definitivamente approvato dal Senato Accademico.
8. Ai sensi dell'articolo 12, comma 2, lettera c), Statuto e in conformità all'articolo 31 Statuto, all'atto dell'attivazione il Consiglio di Amministrazione individua altresì, per i corsi dipartimentali, il Dipartimento unità principale, i Dipartimenti associati e i Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il Corso di studio, ai sensi dell'articolo 10, comma 2, lettera b), Statuto; per i corsi interdipartimentali, il Dipartimento di gestione.
9. L'attivazione dei Corsi di studio è subordinata all'inserimento degli stessi nella Banca dati dell'offerta formativa del Ministero.
10. Il Regolamento didattico del Corso di Studio è sottoposto a revisione annuale, di norma prima dell'inizio dell'anno accademico. Le modifiche alle disposizioni relative ai curricula, ai piani di studio, all'elenco e all'articolazione degli insegnamenti e delle altre attività formative, ai rispettivi obiettivi formativi specifici e crediti formativi universitari, alle propedeuticità, agli esami e alle altre prove di verifica del profitto sono approvate dal Consiglio o dai Consigli dei Dipartimenti interessati, previo parere delle Commissioni paritetiche docenti - studenti. Le altre modifiche sono approvate secondo il procedimento di cui ai commi 4 e 7.
11. Possono essere istituiti Corsi di studio interamente in lingua inglese. I Regolamenti didattici di tali Corsi devono prevedere che, per tutta la durata del Corso, siano garantite in lingua inglese la fruizione di tutte le attività didattiche, lo svolgimento delle eventuali prove di verifica e dell'esame finale, la redazione della tesi o dell'elaborato oggetto della prova finale. I Corsi di studio istituiti in lingua italiana possono prevedere l'attivazione di uno o più curricula interamente in lingua inglese.
12. La disattivazione e la soppressione di un Corso di studio hanno effetto a partire dall'anno accademico successivo a quello in cui sono deliberate. L'Ateneo assicura la possibilità per gli studenti regolarmente iscritti di concludere gli studi conseguendo il relativo titolo o di optare per l'iscrizione ad altri corsi di studio attivati.

Articolo 8 - Crediti formativi universitari

1. Ad un credito formativo universitario (CFU) corrispondono 25 ore di impegno complessivo per studente, fatte salve diverse disposizioni di legge. Ad un CFU corrisponde un ECTS (European credit transfer system).
2. Gli Ordinamenti didattici dei singoli Corsi di studio determinano la frazione dell'impegno orario complessivo che deve essere riservata allo studio personale o ad altre attività formative di tipo individuale. Tale quota non può comunque essere inferiore al 50% dell'impegno orario complessivo, salvo nel caso in cui siano previste attività formative ad elevato contenuto sperimentale o pratico.
3. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono forme di verifica periodica dei crediti acquisiti al fine di valutarne la non obsolescenza dei contenuti conoscitivi.
4. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio disciplinano il riconoscimento di crediti acquisiti dallo studente nel caso questi presenti idonea certificazione che attesti l'acquisizione di competenze e abilità professionali, nonché di altre competenze e abilità maturate in attività formative di livello post-secondario alla cui progettazione e realizzazione l'Università abbia concorso. Il predetto riconoscimento è consentito nei limiti stabiliti dalla normativa vigente.
I crediti relativi alla conoscenza di una o più lingue dell'Unione europea e al possesso di abilità informatiche possono essere riconosciuti, in conformità ai Regolamenti didattici dei Corsi di studio e in forme regolamentate dagli Ordinamenti didattici dei Corsi di studio, sulla base di certificazioni rilasciate da strutture, interne o esterne all'Ateneo, di riconosciuta competenza.



5. Possono essere riconosciuti i crediti formativi acquisiti dagli studenti nei corsi attivati presso le istituzioni di alta formazione artistica, musicale e coreutica, di cui alla legge 21 dicembre 1999, n. 508, con modalità stabilite dalla competente struttura didattica.
6. È possibile l'acquisizione di crediti formativi presso altri atenei italiani sulla base di convenzioni stipulate tra le istituzioni interessate, ai sensi della normativa vigente.

Articolo 9 - Manifesto degli studi

1. L'Ateneo pubblica annualmente il Manifesto degli studi contenente l'indicazione dei Corsi di studio attivati nonché i termini di immatricolazione e di iscrizione e le informazioni utili alla puntuale conoscenza dell'attività didattica dell'Ateneo nelle sue principali articolazioni.

TITOLO II

TIPOLOGIA E REGOLAMENTAZIONE DEI CORSI DI STUDIO E DELLE ATTIVITÀ DIDATTICHE

Articolo 10 - Corsi di laurea

1. Il Corso di laurea ha l'obiettivo di assicurare allo studente un'adeguata padronanza di metodi e contenuti scientifici generali, anche nel caso in cui sia orientato all'acquisizione di specifiche conoscenze professionali.
L'acquisizione delle conoscenze professionali è preordinata all'inserimento del laureato nel mondo del lavoro ed all'esercizio delle correlate attività professionali regolamentate nell'osservanza delle disposizioni di legge e dell'Unione europea e di quelle di cui all'articolo 11, comma 4 del RAU.
La durata normale di un Corso di laurea è di tre anni.
2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea occorre essere in possesso del titolo di scuola secondaria superiore richiesto dalla normativa in vigore o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente.
3. Le conoscenze richieste per l'accesso ai Corsi di laurea e le relative modalità di verifica sono definite nei singoli Ordinamenti didattici allegati al presente Regolamento e nei Regolamenti didattici dei Corsi stessi.
La verifica, anche a conclusione di attività formative propedeutiche, può essere svolta in collaborazione con istituti di istruzione secondaria superiore o altri Atenei. I Regolamenti didattici dei Corsi di laurea stabiliscono specifici obblighi formativi aggiuntivi da soddisfare nel primo anno di corso se la verifica non è positiva. Tali obblighi sono assegnati anche a studenti di Corsi di laurea ad accesso programmato ammessi con una votazione inferiore ad una prefissata votazione minima.
4. I Corsi di laurea afferenti alla medesima Classe o gruppi affini di essi condividono le stesse attività formative di base e caratterizzanti comuni per un minimo di 60 crediti prima della differenziazione dei percorsi formativi prevista dall'articolo 3, comma 4 del RAU, fatto salvo quanto stabilito per i corsi di cui all'articolo 1, comma 1, della Legge 2 agosto 1999, n. 264. Il Consiglio di amministrazione, acquisito il parere dei Dipartimenti coinvolti e del Senato accademico, può definire gruppi di affinità anche tra Corsi di laurea di Classi diverse.
5. Per conseguire la laurea lo studente deve aver acquisito almeno 180 crediti, comprensivi di quelli relativi alla conoscenza obbligatoria, oltre che della lingua italiana, di una lingua dell'Unione europea, fatte salve le norme speciali per la tutela delle minoranze linguistiche.
6. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea possono essere realizzati con il concorso di più Atenei.



Articolo 11 - Corsi di laurea magistrale

1. Il Corso di laurea magistrale ha l'obiettivo di fornire allo studente una formazione di livello avanzato per l'esercizio di attività di elevata qualificazione in ambiti specifici. La durata normale di un Corso di laurea magistrale è di due anni.
2. Per essere ammessi ad un Corso di laurea magistrale occorre essere in possesso della Laurea, o del Diploma universitario di durata triennale, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo, in conformità alla normativa vigente.
Per i Corsi di laurea magistrale, anche non a numero programmato, gli Ordinamenti didattici stabiliscono specifici criteri d'accesso che prevedono, comunque, il possesso di requisiti curriculari e l'adeguatezza della personale preparazione, verificate con modalità definite nei Regolamenti didattici dei singoli Corsi. Eventuali integrazioni curriculari, in termini di crediti formativi universitari, devono essere acquisite prima della verifica della preparazione individuale.
3. Per conseguire la Laurea magistrale lo studente deve aver acquisito almeno 120 crediti.
4. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea magistrale possono essere realizzati con il concorso di più Atenei.

Articolo 12 - Corsi di laurea magistrale a ciclo unico

1. L'Ateneo può istituire e attivare Corsi di laurea magistrale a ciclo unico, regolati da direttive dell'Unione europea o finalizzati all'accesso alle professioni legali. La durata normale di un Corso di laurea magistrale a ciclo unico è di cinque o sei anni.
2. L'ammissione è consentita con il titolo di scuola secondaria superiore o con altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in conformità alla normativa vigente.
3. Per conseguire la Laurea magistrale in uno dei Corsi di cui al comma 1, lo studente deve aver conseguito almeno 300 crediti per i Corsi di durata quinquennale e almeno 360 crediti per i Corsi di durata sessennale.
4. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di laurea magistrale a ciclo unitario possono essere realizzati con il concorso di più Atenei.

Articolo 13 – Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA)

1. L'Ateneo può istituire e attivare Corsi di tirocinio formativo attivo (TFA) per la formazione degli insegnanti di scuola secondaria di primo e secondo grado, in conformità al DM 249/2010.
2. Gli accessi ai Corsi di tirocinio formativo attivo sono a numero programmato secondo quanto previsto annualmente con decreto ministeriale.
3. I Corsi di tirocinio sono articolati in attività corrispondenti a complessivi 60 crediti. A conclusione del Corso, previo superamento di un esame finale, si consegue il titolo di abilitazione all'insegnamento nella rispettiva classe.
4. Il Corso di tirocinio può essere svolto in collaborazione tra più Dipartimenti o tra più Atenei.

Articolo 14 - Corsi di specializzazione

1. Il Corso di specializzazione ha l'obiettivo di fornire allo studente conoscenze e abilità per funzioni richieste nell'esercizio di particolari attività professionali e può essere istituito esclusivamente in applicazione di specifiche norme di legge o di direttive dell'Unione europea.
2. Per essere ammessi ad un Corso di specializzazione occorre essere in possesso almeno della Laurea specialistica/magistrale, o della Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto ministeriale 509/99, o di altro titolo di studio conseguito all'estero, riconosciuto idoneo in



base alla normativa vigente. Altri requisiti specifici di ammissione nonché eventuali crediti formativi aggiuntivi sono stabiliti dai Decreti ministeriali.

3. Sulla base di apposite convenzioni, singoli Corsi di specializzazione possono essere realizzati con il concorso di più Dipartimenti della stessa Università, nonché con il concorso di più Atenei.

Articolo 15 - Dottorati di ricerca

1. I Corsi di Dottorato di ricerca sono disciplinati da uno specifico Regolamento di Ateneo che, recependo le normative vigenti, ne stabilisce gli obiettivi formativi, il programma degli studi, la durata, l'eventuale articolazione in crediti, le modalità di accesso, lo svolgimento della prova finale e di conseguimento del titolo.
2. Il Regolamento può altresì prevedere l'attivazione di Dottorati in collaborazione con altre Università e con altri soggetti pubblici o privati, stabilendone i requisiti e le modalità.
3. Possono essere attivati Dottorati di ricerca in base ad accordi bilaterali e multilaterali di cooperazione interuniversitaria internazionale.

Articolo 16 - Master universitari

1. I Corsi di Master universitari sono Corsi di perfezionamento scientifico e di alta formazione permanente e ricorrente, successivi al conseguimento della Laurea o della Laurea magistrale, finalizzati all'acquisizione di particolari competenze anche di carattere intersettoriale, in determinati settori scientifici, tecnici e professionali. Le modalità di istituzione e attivazione sono stabilite da regolamento di Ateneo, in conformità all'articolo 36 Statuto.
2. I Master universitari possono essere di primo e di secondo livello.
Per l'accesso ai Master universitari di primo livello è necessario aver conseguito la Laurea.
Per l'accesso ai Master universitari di secondo livello è necessario aver conseguito la Laurea specialistica/magistrale, o la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al Decreto ministeriale 509/99.
3. Per conseguire il Master universitario lo studente deve aver acquisito almeno 60 crediti oltre a quelli acquisiti per conseguire la Laurea o la Laurea magistrale.
4. L'Ateneo può istituire, in base ad accordi di cooperazione interuniversitaria nazionale o internazionale, Master interuniversitari, sia di primo che di secondo livello. L'Ateneo può altresì istituire Master universitari in collaborazione con Enti esterni, pubblici o privati.

Articolo 17 - Corsi di perfezionamento, di aggiornamento professionale e formazione ricorrente e permanente

1. Ai sensi dell'art. 16 del DPR 162/1982 l'Ateneo può istituire e attivare Corsi di perfezionamento, secondo modalità previste da specifico regolamento. Tali Corsi possono essere istituiti dall'Ateneo anche in collaborazione con Enti esterni, privati o pubblici.
2. Il Corso di perfezionamento ha l'obiettivo di fornire una specifica preparazione in ambiti scientifici e professionali. Si caratterizza per una durata non superiore all'anno, per un eventuale numero di crediti fino ad un massimo di 60.
Per l'ammissione al Corso è previsto il possesso di un titolo di studio di livello universitario.
3. L'Università può promuovere altresì, eventualmente in collaborazione con altri enti ed istituzioni, su proposta delle strutture didattiche interessate, varie tipologie di Corsi, così come esplicitati nell'art. 6 della Legge 341/90, e precisamente
 - preparazione agli esami di stato per l'abilitazione all'esercizio delle professioni;
 - preparazione ai concorsi pubblici;
 - formazione professionale;



- formazione continua;
 - aggiornamento professionale;
 - preparazione e aggiornamento culturale degli adulti.
4. La partecipazione alle attività di cui sopra può essere certificata e le eventuali prove sostenute per verificare l'apprendimento conseguito durante i Corsi possono consentire l'acquisizione di crediti didattici, che possono essere riconosciuti dalle strutture didattiche dell'Ateneo, in coerenza con le materie oggetto delle prove.

Articolo 18 - Calendario didattico

1. Il periodo ordinario per lo svolgimento di lezioni, esercitazioni, seminari, attività di laboratorio e integrative, è stabilito per ogni anno accademico tra il 1° ottobre e il 30 giugno dell'anno successivo.
Attività di orientamento, propedeutiche, integrative, di preparazione e sostegno degli insegnamenti ufficiali, nonché corsi intensivi e attività speciali, e tirocini, possono svolgersi anche in altri periodi, previa approvazione del Consiglio di Dipartimento.
2. Il Consiglio di amministrazione stabilisce annualmente le modalità e i termini di scadenza delle immatricolazioni e delle iscrizioni.
3. Il Consiglio di Dipartimento, entro il 31 luglio di ogni anno, stabilisce il calendario delle lezioni, delle sessioni degli esami di profitto e delle prove finali, per ciascun Corso di laurea e di laurea magistrale.
4. Il Consiglio di Dipartimento definisce inoltre gli orari dei singoli insegnamenti, il numero degli appelli di esame e i periodi in cui gli appelli sono effettuati, secondo quanto stabilito dal Regolamento Carriera Studenti.
5. I Dipartimenti curano la pubblicazione delle date degli appelli con almeno due mesi di anticipo rispetto all'inizio di ogni sessione.

Articolo 19 - Tipologia e articolazione degli insegnamenti

1. Il Regolamento didattico del Corso di studio può prevedere l'articolazione degli insegnamenti in moduli didattici di diversa durata, con attribuzione di diverso peso nell'assegnazione dei crediti formativi universitari corrispondenti e nel rispetto della normativa vigente in merito al numero minimo di crediti attribuibili ad un modulo.
2. Per i corsi di insegnamento articolati in più moduli la prova di verifica finale accerta il profitto acquisito nell'insieme dei moduli.
3. I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio possono prevedere prove di esame integrate per più insegnamenti o moduli coordinati, stabilendo le modalità per la valutazione del profitto dello studente.
Per ciascun Corso di laurea non possono comunque essere previsti più di venti esami o valutazioni finali di profitto, e per ciascun Corso di laurea magistrale non più di dodici esami. Per ciascun Corso di laurea magistrale a ciclo unico quinquennale e sessennale, regolati da normative dell'Unione Europea, non possono comunque essere previsti rispettivamente più di trenta e trentasei esami o valutazioni finali del profitto.
4. Oltre ai corsi di insegnamenti ufficiali, di varia durata, che terminano con il superamento delle relative prove di esame, i Regolamenti didattici possono prevedere l'attivazione di: corsi di sostegno, seminari, esercitazioni in laboratorio e/o in biblioteca, esercitazioni di pratica testuale, esercitazioni di pratica informatica ed altre tipologie di insegnamento ritenute adeguate al conseguimento degli obiettivi formativi del Corso.
I Regolamenti didattici dei singoli Corsi di studio, per ciascuna di tali tipologie di insegnamento stabiliscono l'eventuale afferenza ad un settore scientifico-disciplinare, l'assegnazione di crediti formativi universitari, la verifica del profitto e le sue modalità.



5. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio prevedono inoltre l'assegnazione di crediti a stage e tirocini ai sensi della normativa vigente, da attribuire attraverso forme specifiche di verifica.
6. I corsi di insegnamento di qualsiasi tipologia e durata potranno essere monodisciplinari o integrati, ed essere affidati, in questo secondo caso, alla collaborazione di più docenti.
7. I Regolamenti didattici possono prevedere anche forme di insegnamento a distanza, specificando le modalità di frequenza, ove prevista, e di verifica ad esse connesse.
8. I Consigli di Dipartimento possono mutuare insegnamenti di un diverso curriculum o di un diverso Corso di studio, anche da Corsi di studio di altro Dipartimento, previo assenso del Dipartimento interessato e nel rispetto di quanto previsto dall'articolo 31 Statuto. La mutazione da un Corso di studio di altro Ateneo è oggetto di apposita convenzione.
9. Il Consiglio di Dipartimento può deliberare lo sdoppiamento dei corsi di insegnamento in relazione alla tipologia dei corsi, al numero degli studenti e all'adeguatezza delle strutture logistiche utilizzate. Il Consiglio di Dipartimento attiva gli insegnamenti sdoppiati, fissa le modalità di suddivisione degli studenti e verifica annualmente la permanenza dei presupposti che hanno portato allo sdoppiamento.

Articolo 20 - Esami e verifiche del profitto

1. I Regolamenti didattici dei Corsi di studio stabiliscono il tipo di prove di verifica che determinano per gli studenti il superamento del Corso e l'acquisizione dei crediti assegnati.
Tali prove potranno consistere in esami o nel superamento di altre prove di verifica.
2. La valutazione degli esami viene espressa con una votazione in trentesimi, con eventuale lode. L'esame si intende superato con una votazione minima di diciotto trentesimi. Altre prove di verifica possono prevedere valutazioni diverse dal voto numerico.
3. La valutazione del profitto effettuata in sede di esame può tenere conto dei risultati conseguiti in eventuali prove di verifica o colloqui sostenuti durante lo svolgimento del corso di insegnamento corrispondente.
4. I criteri per la valutazione dei tirocini e delle altre prove di verifica del profitto diverse dagli esami, previsti dagli ordinamenti didattici, sono stabiliti dal Consiglio di Dipartimento.
5. Tutte le prove orali di esame e di verifica del profitto sono pubbliche. Il candidato ha il diritto di prendere visione dei propri elaborati dopo la correzione entro e non oltre la successiva sessione d'esame. Dopo tale data gli elaborati non saranno più disponibili.
6. Fatti salvi i casi di iterazione eventualmente consentiti dai Regolamenti didattici, non è consentita la ripetizione di un esame di profitto già sostenuto con esito positivo, anche nell'ambito di programmi di mobilità internazionale.
7. Le Commissioni giudicatrici degli esami e delle altre prove di verifica del profitto sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno due membri: il titolare/responsabile didattico del corso di insegnamento o uno dei titolari/responsabili didattici nel caso di insegnamenti articolati in più moduli, con funzioni di Presidente di Commissione, e un altro docente del medesimo o di disciplina affine, o un cultore della materia nominato dal Dipartimento. In caso di assenza del titolare dell'insegnamento le funzioni di Presidente possono essere affidate dal Direttore di Dipartimento ad altro docente. La ripartizione del lavoro della Commissione d'esame in sottocommissioni, formate da almeno due membri, si svolge per iniziativa del Presidente della Commissione e sotto la sua responsabilità.
8. La verbalizzazione degli esami e delle altre forme di verifica del profitto è effettuata tramite strumenti di verbalizzazione telematica o, nei casi di oggettiva necessità, tramite registri cartacei, nel rispetto delle norme di legge vigenti in materia. I predetti verbali devono essere sottoscritti dal Presidente della Commissione, che attesta il regolare svolgimento ed esito dell'esame.
9. Gli appelli d'esame e di altre verifiche del profitto non possono avere inizio prima della data fissata. Eventuali deroghe sono possibili solo in caso di posticipazione dell'appello d'esame e devono essere autorizzate dal Direttore di Dipartimento.



10. In ciascuna sessione lo studente regolarmente iscritto può sostenere senza alcuna limitazione tutti gli esami, nel rispetto delle propedeuticità e delle eventuali attestazioni di frequenza previste dal Regolamento didattico del Corso di studio.
11. Sono nulli gli esami sostenuti che non rispettino il piano degli studi previsto per i rispettivi anni di corso.

Articolo 21 - Compiti didattici e valutazione delle attività didattiche

1. Prima dell'inizio di ciascun anno accademico e comunque entro i termini stabiliti dal Consiglio di amministrazione, il Consiglio di Dipartimento, sentiti i Consigli di Corso di studio interessati ove istituiti, nonché i Consigli dei Dipartimenti associati al corso e dei Dipartimenti che comprendono aree e settori scientifico – disciplinari di pertinenza rilevanti per il corso di studio, ai sensi dell'articolo 31 Statuto, esercita i compiti relativi alla programmazione e al coordinamento delle attività formative di cui all'articolo 6, con l'obiettivo di ottenere un'utilizzazione ottimale delle risorse umane disponibili.
2. I compiti didattici dei professori di ruolo, dei ricercatori di ruolo e dei ricercatori a tempo determinato sono, nel rispetto della normativa nazionale sullo stato giuridico, i seguenti:
 - a) svolgere il numero di ore di didattica, compresa la didattica integrativa, previste dalla vigente normativa e assegnate dal Dipartimento di appartenenza;
 - b) presiedere la Commissione giudicatrice degli esami di profitto degli insegnamenti di cui si è titolare/responsabile didattico e partecipare alle Commissioni giudicatrici di altri esami di profitto;
 - c) essere relatore o correlatore, ove previsto, di tesi o altra prova finale e partecipare alle relative Commissioni giudicatrici;
 - d) assicurare la propria presenza in sede universitaria secondo la periodicità e le modalità stabilite dal Consiglio di Dipartimento, in relazione alle esigenze dei Corsi di studio;
 - e) svolgere attività tutoriale, d'orientamento ed attività didattiche integrative secondo modalità e tempi stabiliti dal Consiglio di Dipartimento;
 - f) attenersi alle prescrizioni in materia di verbalizzazione degli esami di profitto e dei registri.
3. Il Consiglio di Dipartimento verifica l'assolvimento dei compiti didattici di cui al comma 2.
4. Alle deliberazioni assunte dal Consiglio di Dipartimento ai sensi dei commi precedenti deve essere data adeguata pubblicità.
5. L'Università adotta un sistema di valutazione interna delle attività didattiche.

Le Commissioni paritetiche docenti-studenti monitorano l'offerta formativa e la qualità della didattica e individuano indicatori per la valutazione dei risultati della didattica e dei servizi agli studenti.

Le funzioni di valutazione sono svolte dal Nucleo di valutazione secondo l'articolo 18 Statuto e la normativa vigente, avvalendosi anche degli indicatori individuati dalle commissioni paritetiche docenti-studenti.

Il Consiglio di Corso di studio verifica la qualità della didattica, anche in base agli indicatori della commissione paritetica.

Il Consiglio di Dipartimento valuta le attività formative del Dipartimento e i connessi servizi in raccordo con la commissione paritetica per la didattica, in coerenza con il monitoraggio e la valutazione della qualità della didattica di Ateneo.

Il Consiglio di Amministrazione delibera, per quanto di competenza, in materia di valutazione dell'attività didattica, acquisito il parere del Senato Accademico e in coerenza con le determinazioni del Nucleo di valutazione di Ateneo.

Articolo 22 – Servizi didattici integrativi dell'ateneo

1. L'Ateneo, anche in collaborazione con Enti esterni, organizza, nel rispetto della sostenibilità economica dell'iniziativa, i seguenti servizi didattici integrativi:



- a) attività di orientamento volte all'inserimento nel mondo del lavoro per laureati;
 - b) attività didattiche e formative propedeutiche, intensive, di supporto e di recupero, finalizzate a consentire l'assolvimento del debito formativo e a consentire l'accesso al primo anno di corso;
 - c) attività formative integrative che rientrano in progetti di miglioramento qualitativo della didattica, con particolare riferimento all'innovazione metodologica e tecnologica;
 - d) attività di incremento e integrazione dell'offerta formativa prevista dagli ordinamenti didattici (seminari, esercitazioni, corsi di formazione, consulenze su temi relativi all'orientamento inteso come attività formativa, ecc.).
2. L'Ateneo organizza le attività integrative, sulla base di uno specifico piano, prevedendo la partecipazione di studenti, docenti ed esperti esterni all'Università.
3. Per queste attività l'Università può stipulare convenzioni ed intese con i soggetti interessati allo svolgimento delle attività stesse.
4. Le attività didattiche di cui ai commi precedenti possono essere valutate nel computo dell'impegno didattico minimo o far parte delle attività didattiche rilevanti ai fini delle forme di premialità e incentivazione dei docenti eventualmente previste dalla normativa vigente.

Articolo 23 - Orientamento in entrata, in itinere e in uscita

1. L'orientamento costituisce obiettivo primario dell'Ateneo ed è svolto da specifici servizi dell'Amministrazione centrale e dai singoli Dipartimenti.
2. Ogni Dipartimento individua uno o più responsabili per l'orientamento.
3. L'orientamento in entrata mira a presentare l'offerta formativa dell'Ateneo per consentire ai soggetti interessati di scegliere in modo consapevole il loro percorso di studi, mediante l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni di orientamento, le attività di informazione e i costanti rapporti con il sistema scolastico regionale, extra-regionale e transfrontaliero.
4. L'orientamento in itinere mira a contenere il fenomeno della dispersione e dell'abbandono, del ritardo e del divario tra la durata normale e la durata reale del percorso di studio, eliminando, o comunque riducendo, gli ostacoli che impediscono una proficua frequenza.
5. L'orientamento in uscita mira a sviluppare iniziative e attività progettuali che consentono di sostenere i giovani nella fase di transizione tra istruzione e impiego, anche con percorsi assistiti di accompagnamento al lavoro e in un regime particolare di autorizzazione all'intermediazione nel mercato del lavoro.

Articolo 24 - Promozione e pubblicità dell'offerta didattica

1. L'offerta didattica dell'Ateneo è pubblica. L'Ateneo predispone periodicamente le forme e gli strumenti per promuovere e diffondere la conoscenza dell'offerta didattica, dei procedimenti organizzativi e delle decisioni assunte in merito, degli orari di lezione, dei calendari di esame, degli orari di ricevimento dei docenti.
2. Per ogni attività didattica offerta dall'Ateneo viene resa pubblica la struttura o la persona che ne assume la responsabilità organizzativa.

Articolo 25 - Prove finali e conseguimento dei titoli di studio

1. Il titolo di studio è conferito a seguito di prova finale. L'Ordinamento didattico di ciascun Corso di studio e il relativo Regolamento didattico disciplinano:
 - a) le modalità della prova, eventualmente comprensiva di una discussione dinanzi ad un'apposita commissione in sede pubblica;
 - b) le modalità della valutazione conclusiva, che deve tenere conto dell'intera carriera dello studente all'interno del Corso di studio, dei tempi e delle modalità di acquisizione dei crediti formativi



- universitari, delle valutazioni sulle attività formative precedenti e sulla prova finale, nonché di ogni altro elemento rilevante.
2. Per sostenere la prova finale lo studente deve avere acquisito i crediti universitari relativi a tutte le attività formative previste e non deve presentare pendenze nei confronti delle biblioteche dell'Università.
 3. Per il conseguimento della Laurea magistrale e del Diploma di Specializzazione è prevista l'elaborazione di una tesi scritta, redatta in modo originale dallo studente sotto la guida di un relatore.
 4. E' consentita la redazione di tesi in lingua straniera, nelle modalità previste dai Regolamenti didattici dei Corsi di studio. La tesi in lingua straniera deve essere accompagnata da una breve presentazione, redatta in lingua italiana.
 5. Le Commissioni giudicatrici della prova finale sono nominate dal Direttore di Dipartimento e sono composte da almeno tre membri per i titoli di Laurea e per i Master, e da almeno cinque membri per i titoli di Laurea magistrale e per i diplomi di Specializzazione. Sono fatte salve le disposizioni relative ai corsi di laurea delle professioni sanitarie.
 7. Nei Corsi di studio interdipartimentali la Commissione giudicatrice della prova finale è nominata conformemente a quanto previsto dal comma 5, di comune accordo tra i Direttori dei Dipartimenti interessati.
 8. Hanno titolo a partecipare alle Commissioni giudicatrici i professori di prima e seconda fascia e i ricercatori di Ateneo e degli Atenei convenzionati, nonché docenti di altri Atenei e personale non strutturato titolare di incarichi di insegnamento, limitatamente alle prove finali relative all'anno accademico per il quale l'incarico è stato conferito. Il Direttore del Dipartimento può nominare come membri aggiuntivi, senza diritto di voto, esperti di elevata qualificazione. In ogni caso la maggioranza dei membri della Commissione giudicatrice deve essere composta da professori di prima e seconda fascia e ricercatori.
 9. Le Commissioni giudicatrici per la prova finale esprimono la loro votazione in centodecimi per i Corsi di laurea e di laurea magistrale, in cinquantesimi per le Scuole di specializzazione. La votazione finale viene deliberata dalla Commissione a maggioranza, con eventuale lode.
 10. Il calendario delle prove finali prevede almeno tre sessioni, con appelli equamente distribuiti nell'anno accademico, fatti salvi i casi espressamente previsti dalla normativa vigente.
 11. Le modalità per il rilascio dei titoli congiunti e dei doppi titoli di cui all'articolo 2, comma 6, sono regolate dalle convenzioni che lo determinano.
 12. Nei diplomi originali attestanti il conseguimento del titolo sono riportate le firme, anche in forma elettronica, del Rettore e del Direttore generale.
 13. A coloro che hanno conseguito la Laurea, la Laurea magistrale o specialistica e il Dottorato di ricerca, competono rispettivamente le qualifiche accademiche di dottore, dottore magistrale e dottore di ricerca.
La qualifica di dottore compete anche ai diplomati delle scuole dirette a fini speciali istituite ai sensi del D.P.R. 162/82, al termine di un Corso di durata triennale, e ai diplomati ai Corsi istituiti ai sensi della L. 341/90, purché della medesima durata.
La qualifica di dottore magistrale compete altresì a coloro i quali hanno conseguito la Laurea secondo gli ordinamenti didattici previgenti al D.M. 509/99.
 14. Per quanto non espressamente previsto dal presente articolo per i Corsi di laurea e di laurea magistrale si rimanda al Regolamento carriera studente, per i Master e i Dottorati agli specifici Regolamenti.

TITOLO III

DIRITTI E DOVERI DEGLI STUDENTI

Articolo 26 - Immatricolazioni e iscrizioni



1. Le modalità e i termini di immatricolazione e di iscrizione ad anni successivi al primo del Corso di studio, compresi i Bandi di ammissione, i Manifesti degli studi e delle tasse, sono pubblicati sul sito web di Ateneo.
2. Eventuali limitazioni quantitative e qualitative all'accesso ai Corsi di studio vengono deliberate dal Consiglio di amministrazione, sentito il parere del Senato accademico e del Nucleo di valutazione, su proposta dei Dipartimenti interessati.
3. Ulteriori informazioni relative a immatricolazioni e iscrizioni subordinate a procedimenti di selezione o di propedeuticità, previste dai Regolamenti didattici, devono essere comunicate per tempo agli studenti nelle forme previste dal comma 1.
4. Non è consentita l'iscrizione contemporanea a più Corsi di studio, salvo i casi previsti dalla normativa vigente.

Articolo 27 – Iscrizione a tempo parziale

1. I Regolamenti didattici di ogni Corso di studio possono prevedere specifici percorsi formativi di durata superiore a quella normale per studenti che dichiarino di optare per l'impegno a tempo parziale.
2. Il Regolamento didattico del Corso di studio stabilisce il numero minimo di crediti da acquisire da parte dello studente in tempi determinati, diversificato per studenti impegnati a tempo pieno negli studi universitari o contestualmente impegnati in attività lavorative.

Articolo 28 – Certificazioni

1. L'Ateneo rilascia, in conformità alla legislazione vigente, le certificazioni, le attestazioni, le copie, gli estratti ed altri documenti relativi alla carriera scolastica degli studenti, fatto salvo il diritto alla tutela dei dati personali come previsto dalle leggi vigenti sulla certificazione e la trasparenza amministrativa.
2. Ai sensi dell'articolo 11, comma 8, del RAU, l'Ateneo rilascia, come supplemento al diploma (diploma supplement) di ogni titolo di studio conseguito, un certificato che riporti, secondo modelli conformi a quelli adottati dall'Unione Europea, le principali indicazioni relative al curriculum seguito dallo studente per conseguire il titolo.

Articolo 29 - Mobilità studentesca e riconoscimento di studi compiuti all'estero

1. L'Ateneo favorisce gli scambi di studenti con Università straniere secondo un principio di reciprocità, mettendo a disposizione degli studenti ospiti le proprie risorse didattiche ed organizzative.
2. La mobilità studentesca e il riconoscimento dei periodi di studio effettuati all'estero vengono disciplinati da apposito regolamento.

Articolo 30 - Tutela dei diritti degli studenti

1. Il Rettore è responsabile del rispetto dei diritti degli studenti nello svolgimento delle carriere di studio, coadiuvato dal Senato accademico e dal Consiglio di amministrazione.
2. Per la tutela dei propri diritti gli studenti possono rivolgersi al Garante di Ateneo, con le modalità previste dallo Statuto.
3. Sulle istanze concernenti la carriera di studio degli studenti provvede il Consiglio di Dipartimento e/o i Consigli del Corso di studio di appartenenza.



4. Sono immediatamente esecutive tutte le delibere riguardanti le convalide di atti di carriera compiute presso istituzioni accademiche italiane o straniere riguardanti passaggi, trasferimenti, abbreviazioni di carriera.
5. Le delibere vengono comunicate dalla Segreteria studenti agli interessati, che potranno ricorrere al Rettore entro trenta giorni dal ricevimento.

TITOLO IV

NORME TRANSITORIE E FINALI

Articolo 31 – Efficacia

1. Le disposizioni del presente Regolamento relative alla programmazione e all'organizzazione dell'offerta formativa si applicano dall'anno accademico successivo all'entrata in vigore del Regolamento.
2. Per tutto quanto non previsto nel presente Regolamento valgono le disposizioni legislative vigenti.
3. Il presente regolamento è applicabile anche ai Corsi di studio ai sensi del D.M. 509/99 ancora attivi nell'anno accademico della sua entrata in vigore.

Articolo 32 - Norme finali

1. L'Ateneo assicura la conclusione dei Corsi di studio e il rilascio dei relativi titoli, secondo gli Ordinamenti didattici previgenti, agli studenti già iscritti alla data di entrata in vigore del presente Regolamento didattico.
2. I Dipartimenti assicurano e disciplinano la possibilità per gli studenti di cui al comma precedente di optare per l'iscrizione ai Corsi di laurea o di laurea magistrale di nuova istituzione.
3. Gli studi compiuti per conseguire i Diplomi universitari in base ai previgenti Ordinamenti didattici sono valutati in crediti e riconosciuti per il conseguimento delle Lauree previste dal presente Regolamento. La stessa norma si applica agli studi compiuti per conseguire i Diplomi delle Scuole dirette a fini speciali, istituite presso l'Ateneo o presso altre Università italiane, qualunque ne sia la durata.
4. I procedimenti amministrativi relativi alle carriere degli studenti sono disciplinate da apposito regolamento.
5. L'elenco dei Dipartimenti e gli ordinamenti didattici dei Corsi di studio sono pubblicati sul sito di Ateneo e sono regolarmente aggiornati.